

## L'impiego della menzione Talento

*Sulla Gazzeta ufficiale pubblicato il testo del dispositivo di legge*

### **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 30 dicembre 2004**

Regolamentazione dell'utilizzo della menzione «Talent» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.P.R.D. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico. (GU n. 12 del 17-1-2005)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
...omissis..

#### **Decreta:**

##### Articolo 1.

Definizione, riserva e protezione della menzione «Talent»

1. La menzione «Talent», indicante una qualita' superiore ai sensi del regolamento CE n.1493/1999, allegato VIII, sezione E, paragrafo 8, e' riservata e protetta esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate V.S.Q.P.R.D.) e dei vini spumanti di qualita' (V.S.Q.) italiani elaborati con il metodo classico di cui al predetto regolamento CE n.1493/1999, allegato VIII, sezione E, paragrafo 4, alle condizioni di utilizzo indicate nel presente decreto.

##### Articolo 2.

Condizioni di utilizzo della menzione «Talent»

1. L'utilizzo della menzione «Talent» di cui all'art.1 e' consentito alle seguenti condizioni:

a) per i V.S.Q.P.R.D. e per i V.S.Q.:

le uve di provenienza devono appartenere alle varieta' Pinot bianco, Pinot nero e Chardonnay, da potersi utilizzare sia singolarmente che in maniera congiunta; nell'elaborazione, con il radizionale metodo classico, deve essere assicurato al prodotto un periodo di permanenza in bottiglia sui propri lieviti di almeno 15 mesi;

b) per i V.S.Q.P.R.D. devono essere rispettate tutte le ulteriori condizioni stabilite dai relativi disciplinari di produzione;

c) per i V.S.Q. le uve destinate alla costituzione delle relative partite devono provenire da vigneti iscritti ad albi di vini DOCG o DOC, in particolare nel rispetto delle condizioni di coltivazione, di resa delle uve ad Ha e di titolo alcolometrico naturale delle uve stabilite dai relativi disciplinari di produzione. In tal caso sara' cura dei produttori interessati provvedere a comunicare ai competenti organismi di controllo e vigilanza la diversa destinazione delle uve o dei prodotti intermedi rispetto alle produzioni vinicole previste dai relativi disciplinari.

##### Articolo 3.

Disposizioni particolari

1. La menzione «Talent» di cui all'art.1 non e' utilizzabile per la designazione e presentazione delle partite del V.S.Q.P.R.D. «Franciacorta».

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto l'Istituto Talento Metodo Classico richiamato nelle premesse provvede ad inviare al Ministero delle politiche agricole e forestali copia autenticata dell'atto pubblico di cessione, con relativa trascrizione, della titolarita' del marchio «Talent» in capo al Ministero.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.